



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA



**Valutazione Ambientale Strategica
PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS ITB023050
Piana di Semestene, Bonorva, Macoemer e Bortigali**

**DICHIARAZIONE DI SINTESI
art. 9 Direttiva 2001/42/CE
art. 17 comma 1 lett. b) Tit. II del D.Leg.vo 152/2006
art. 16 della DGR 34/33 del 7/8/2012, Allegato C3
Parere Motivato di cui alla Determinazione N.**

**DATA
Maggio 2016**

AUTORITÀ PROCEDENTE:



COMUNE DI BONORVA

Provincia di Sassari
Piazza S. Antonio, 1
07012 Bonorva (SS)

Responsabile del Procedimento

Geometra Gavino Masala

Professionista Incaricato

Dott. Agr. Santino Gattu

AUTORITA' COMPETENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale Difesa dell'Ambiente
Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazione impatti e Sistemi informativi

Gruppo di Lavoro:

Coordinamento

Dott. Agr. Santino Gattu
Professionista incaricato

Componente abiotica

Dott. Agr. Tiziana Vacca
Dott. Agr. Rosetta Lai
Geol. Italo Bellu

Componente biotica

Dott. Agr. Santino Gattu
Dott. Agr. Tiziana Vacca
Dott. Agr. Rosetta Lai

Componente socio-economica

Dott. Michele Angius

Componente urbanistico-programmatica

Dott. Agr. Tiziana Vacca
Dott. Agr. Rosetta Lai

Cartografia e Gis

Dott. Agr. Santino Gattu
Dott. Agr. Domenico Soru
Dott. Agr. Carlo Breazzano

INDICE

1. OGGETTO	5
2. PREAMBOLO	5
3. INTRODUZION E	6
4. PARTE PRIMA:	7
DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO	7
4.1 Interazione tra valutazione ambientale e il Piano di Gestione	7
4.1.1 Redazione della proposta di piano: avvio del procedimento	8
4.2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PART	9
4.2.1 La fase di <i>scoping</i>	9
4.2.2 La fase di deposito e inizio ufficiale delle consultazioni	11
5. PARTE SECONDA:	24
INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEL RAPPORTO AMBIENTALE	24
5.1 Osservazioni pervenute relativamente alla proposta di Piano e di Rapporto Ambientale –Controdeduzioni	24
5.2 Parere Motivato – Controdeduzioni	28

1. OGGETTO

Procedura di VAS del Piano di Gestione della ZPS **ITB023050** denominata "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali":

Dichiarazione di Sintesi redatta in accordo con quanto riportato dall'Allegato C3 alla Delibera di Giunta Regionale n. 34/33 dell'agosto 2012.

2. PREAMBOLO

PREMESSO

- **Che** la Regione Sardegna, nell'ambito del PSR 2007/2013, Misura 323 azione 1, sottoazione 1 ha disposto dei finanziamenti a favore degli enti pubblici per la Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- **Che** con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 è stata individuata quale Zona di Protezione Speciale l'area identificata con codice ITB023050 denominata Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali;
- **Che** i Comuni i cui territori ricadono all'interno dell'area anzidetta sono Bonorva, Pozzomaggiore e Semestene per la Provincia di Sassari, Sindia, Macomer, Silanus, Bortigali e Bolotana per la Provincia di Nuoro;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 25/11/2011 è stato nominato Comune Capofila il Comune di Bonorva;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico n. 5 del 24/02/2013 è stato affidato l'incarico di redigere il Piano di Gestione della ZPS ITB023050 al Dott. Agr. Santino Gattu con Studio Tecnico in Via Stanis Manca 2/a, iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari al n° 857;
- **Che** la Regione Autonoma della Sardegna nel 2005 ha ritenuto opportuno formulare proprie linee guida, dirette agli Enti Locali, per l'elaborazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000;
- **Che** i Piani di gestione, in quanto strumenti di pianificazione che possono avere un impatto significativo sull'ambiente sono soggetti al procedimento di VAS;
- **Che** la VAS è uno strumento introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- **Che** con Deliberazione n. 34/33 del 7.8.2012 la Regione Sardegna ha dettato le Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;
- **Che** la proposta di Piano è stata pubblicata sul BURAS n. 16 del 09 aprile 2015;
- **Che** a seguito della pubblicazione sul BURAS si sono svolti gli incontri pubblici nei Comuni di Sindia e di Bortigali secondo le seguenti date 20/05/2015 e 21/05/2015.

Tutto ciò premesso

Nella presente relazione si forniscono le informazioni utili ai fini della Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi di quanto stabilito dall'Allegato C3 della Delibera di Giunta Regionale n. 34/33 del 2012, con lo scopo di ripercorrere, sinteticamente, le tappe che hanno caratterizzato il percorso di VAS del Piano di Gestione

della ZPS.

3. INTRODUZIONE

Il presente documento, costituisce la Dichiarazione di Sintesi della Zona di Protezione Speciale **ITB023050** denominata "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" designata quale ZPS dalla Regione Sardegna con Deliberazione n° 9/17 del 7.03.2007.

Tale elaborato, è stato redatto secondo quanto stabilito dall' Allegato C3 alla D.G.R. n. 34/33 dell'agosto 2012, che definisce il documento come: *uno strumento attraverso il quale l'autorità procedente attua il principio di responsabilità che costituisce uno dei fondamenti della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi. L'autorità procedente, infatti, esplicita le modalità con cui sono stati integrati i principi di sostenibilità ambientale ed con cui è stata garantita la partecipazione del pubblico interessato nella elaborazione del piano o programma.*

La dichiarazione di sintesi si articola in due parti:

- **Parte prima contenente la Descrizione del percorso di valutazione ambientale del piano**, nella quale sono state riportate le fasi fondamentali che hanno caratterizzato l'interazione tra il percorso pianificatorio/programmatorio e quello valutativo, indicando:
 - l'interazione tra valutazione ambientale e piano o programma;
 - modalità di partecipazione e consultazione delle parti (tempi e modalità di informazione e partecipazione del pubblico).
- **Parte seconda relativa alle Integrazioni delle osservazioni e del parere motivato nel rapporto ambientale**, nella quale sono state riportate le informazioni circa:
 - le osservazioni pervenute a valle della consultazione pubblica;
 - le osservazioni formulate nel parere motivato emesso dall'autorità competente.

Al fine di garantire la correttezza della procedura, il parere motivato è stato considerato nella sua interezza: non solo quindi la sua parte conclusiva ma anche le premesse iniziali e le considerazioni generali.

Nella dichiarazione di sintesi, inoltre si è evidenziato:

- in che modo sono state recepite le integrazioni rese necessarie dalle consultazioni e dal parere motivato, riferite direttamente al Piano di Gestione;
- le ragioni delle scelte effettuate rispetto alle diverse alternative considerate;
- le parti del Piano di Gestione che hanno subito modifiche in relazione alle integrazioni richieste.

4. PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO

4.1 Interazione tra valutazione ambientale e il Piano di Gestione

Il VI Programma di azione per l'Ambiente ed il Piano d'azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d'Europa pongono come obiettivo principale per gli Stati membri la tutela della biodiversità, il ripristino e la gestione dei sistemi naturali anche attraverso la creazione di una rete europea di aree protette, la Rete Natura 2000, prevista dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE).

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria); questi ultimi al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

Con il DM 3 settembre 2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" come strumento di attuazione delle citate direttive comunitarie.

La Regione Autonoma della Sardegna nel 2005 ha ritenuto opportuno formulare proprie linee guida, dirette agli enti locali, per l'elaborazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000.

Il Piano di gestione dei siti Natura 2000, insieme agli altri strumenti di governo del territorio, contribuiscono a garantire la tutela e la valorizzazione dei sistemi ambientali. Tali Piani sono infatti finalizzati all'individuazione delle misure di conservazione necessarie per garantire il "mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie" di interesse comunitario, e all'individuazione di tipologie di azioni ammissibili (in quanto compatibili con la tutela del sito) che potranno essere finanziati, tra l'altro, attraverso strumenti di finanziamento pubblici comunitari, nazionali e regionali.

Il Piano di gestione della ZPS **ITB023050**, si articola fundamentalmente in due parti:

Una prima parte definita di **Studio generale**, che prevede una descrizione del sito da cui deriverà una valutazione generale delle valenze naturalistiche, dei fattori di pressione (in atto e potenziali) e degli effetti di impatto (puntuali e diffusi); nel dettaglio, lo studio generale si pone come obiettivo, quello di fornire una descrizione esaustiva dell'area di interesse, attraverso l'analisi dei fattori biotici, abiotici, socio-economici e urbanistico-programmatici.

La seconda parte, definita **Quadro di gestione**, ha l'obiettivo di identificare, a partire dai risultati delle valutazioni effettuate nello Studio generale, gli obiettivi e le azioni necessarie ad assicurare la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, garantendo il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano. Nello specifico in tale fase si sono riportate: - Le criticità, le minacce per habitat e specie di flora e fauna; - Gli obiettivi di sostenibilità ambientali; - Le azioni di gestione (interventi attivi, regolamentazioni, incentivazioni, programmi di monitoraggio e/o ricerca, programmi didattici); - Piano di monitoraggio per la valutazione dell'attuazione del Piano di gestione.

4.1.1 Redazione della proposta di piano: avvio del procedimento

La Regione Autonoma della Sardegna con **Determinazione n° 21332/862** del 21/09/2011, ha inteso promuovere le attività di stesura e/o aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio insulare, in "Attuazione dell'approccio Leader", relativo alla misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati a livello comunitario.

I siti che formano la Rete Natura 2000 vengono stabiliti in base alle indicazioni contenute in due Direttive Comunitarie che hanno segnato la strada per la protezione della biodiversità in Europa:

- la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) adottata dal 1992 dagli Stati membri dell'Unione Europea, è il più importante contributo dell'Europa alla Convenzione sulla biodiversità. Tale Direttiva richiede che vengano adottate apposite misure di conservazione per la tutela dei diversi tipi di habitat a cui le specie di flora e fauna sono legate per la loro sopravvivenza e, a scala più ampia, per il mantenimento dell'integrità strutturale e funzionale delle aree limitrofe. Negli Allegati I e II della Direttiva vengono elencati i tipi di habitat naturali e le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Conservazione Speciale (ZSC).
- la Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) adottata nel 1979, richiede che le popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo vengano mantenute ad un livello sufficiente dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale, non sottovalutando comunque le esigenze economiche e ricreative dell'area oggetto di tutela. La Direttiva richiede che per il perseguimento di tale fine vengano istituite delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Con Deliberazione di G.R n. 9/17 del 07.03.2007 la Regione Sardegna ha classificato ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) con codice "ITB023050", un'area estesa Ha 19.604 (diciannovemila seicentoquattro ettari), denominata Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali.

L'area in esame, ricade a cavallo delle due provincie di Sassari (43%) e Nuoro (57%) e comprende i territori di otto centri urbani; Bonorva, Pozzomaggiore, Semestene, Sindia, Macomer, Bortigali, Silanus, e Bolotana. Il sito è stata designato Zona di Protezione Speciale per la presenza dell'Otarde minore (*Tetrax tetrax* – Linneo 1758), più comunemente nota come Gallina Prataiola, uccello appartenente alla famiglia delle otarde e unico membro del genere Tetrax.

L'area in esame ricade nella regione biogeografia Mediterranea è individuata dalle coordinate geografiche Longitudine: 8.7661; Latitudine: 40.3578 e confina a Nord con i comuni di Pozzomaggiore, Semestene e Bonorva, a Sud-Ovest con il centro abitato di Sindia e a Sud con Macomer, mentre ad Est confina con il SIC ITB021101 "Catena del Marghine e del Goceano".

Aspetto particolare caratterizzante il sito è la presenza al suo interno di due aree di valenza naturalistica: l'area SIC ITB021101 "Altopiano di Campeda" che occupa il settore sud-occidentale della ZPS e l'area IBA

(Important BirdArea), considerata un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli, il cui territorio coincide quasi totalmente con quello della ZPS.

In accordo con quanto stabilito dall'art. 6 parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, il PdG della ZPS ITB023050 "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali", e' soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE.

A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato C alla D.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 in materia di "Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi Procedura di Verifica e di Valutazione con nota prot. 3015/2014 del 5 maggio 2014, il Comune di Bonorva, in qualità di Autorità Procedente, ha provveduto a comunicare l' Attivazione preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e della stesura del piano o programma all'Autorità Competente. Tale comunicazione e' pervenuta al SAVI (Servizio della sostenibilità Ambientale, Valutazione impatti e sistemi Informativi) della Regione Sardegna in data 13 maggio 2014 con prot. ADA n. 10281.

L'avvio del procedimento e' stato reso noto attraverso pubblicazione sia sul sito ufficiale della Regione Sardegna al seguente link www.sardegnaambiente.it, sia sul sito del Comune di Bonorva.

4.2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PARTI

4.2.1 La fase di *scoping*

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della D.G.R 34/33 del 7 agosto 2012, il Comune di Bonorva, in veste di Autorità Procedente, ha avviato la fase di *scoping*, finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali".

A tal proposito, il Comune di Bonorva ha redatto il Rapporto Preliminare (Documento di *scoping*), che e' stato sottoposto all'attenzione dei soggetti competenti in materia ambientale in occasione dell'incontro tenutosi, in prima convocazione, 4 novembre 2014 e in seconda convocazione in data 19 dicembre 2014 presso la Sala Riunioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS a Cagliari in Via Roma 80.

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

- Servizio SAVI;
- Servizio Tutela della Natura RAS;
- ARPAS;
- Servizio Tutela della Ambiente della Provincia di Nuoro;
- CFVA provincia di Nuoro;
- Comune di Bonorva;
- Comune di Sindia;
- Comune di Macomer

In data 4 dicembre 2014 con prot. n. 35063, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), ha presentato le proprie osservazioni sul Rapporto Preliminare, formulate nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione della ZPS "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" ITB023050. Tali osservazioni sono di seguito riportate

Osservazione n. 1

Dall'analisi del Rapporto di scoping si osserva che manca un elenco delle componenti ambientali e degli indicatori di contesto che si intendono utilizzare nella predisposizione del Rapporto Ambientale. A tal proposito si suggerisce, come buona base di partenza per la predisposizione dell'analisi del contesto ambientale, di descrivere le tematiche ambientali e utilizzare le schede degli indicatori presenti nelle "linee guida per la VAS dei PUC".

Per la predisposizione del Rapporto Ambientale si suggerisce di contestualizzare l'analisi ambientale facendo emergere le caratteristiche, le peculiarità, le criticità e le opportunità, dal punto di vista ambientale, del territorio sul quale il Piano andrà ad incidere.

Si chiede, inoltre, per tutti i dati che verranno utilizzati, di riportare sempre le fonti, l'anno di riferimento e l'aggiornabilità e di giustificare l'assenza e la non disponibilità di un dato o della descrizione di una tematica ambientale nella stesura del Rapporto.

Per agevolare l'attività di raccolta dei dati, se mai potessero servire, si riporta di seguito una tabella con i dati disponibili presso questa Agenzia.

Tematica	Dato	Aggiornamento	Fonte	Note
Qualità dell'aria	Concentrazioni di inquinanti monitorati in continuo	Mensile	Servizio Monitoraggio ambientale e controlli della DTS/ sito ARPAS Report mensili	Le informazioni essenziali sono disponibili sul sito (media oraria massima, media giornaliera) per maggiore dettaglio e per elaborazioni e correlazioni vanno richiesti ad ARPAS.
	Dati sulla caratterizzazione delle polveri (metalli, IPA e Diossine)	Annuale (ultimo dato del 2013)	Sito Sardegna Ambiente: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_82_20141009162242.pdf	
	n. centraline, localizzazione e caratteristiche	Annuale (ultimo dato del 2013)	Sito Sardegna Ambiente: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_82_20141009162242.pdf	
	Condizioni anemometriche	orario	Dipartimento Idrometeorologico	I dati vanno chiesti al Dipartimento

			o Servizio Monitoraggio ambientale e controlli della DTS	Idrometeorologico nel caso in cui si voglia fare un quadro della ventosità di un territorio mentre se si vogliono mettere in relazione con dati di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria e fonte di emissione allora possono essere richiesti al Servizio monitoraggio
Suolo	Aree a rischio di desertificazione	2009	Dipartimento Idrometeorologico Carta delle aree sensibili alla desertificazione Scala 1:100.000	
Rifiuti	Produzione rifiuti urbani	Annuale (ultimo 2012)		I dati sono stati elaborati e trasmessi alle province ma non ancora pubblicati nel Rapporto sui Rifiuti Urbani 2013. Ad oggi e' stato pubblicato il rapporto con i dati 2012.
	Quantità di rifiuti differenziati per frazione merceologica	Annuale (ultimo 2012)	Servizio Monitoraggio ambientale e controllo della DTS (catasto rifiuti)	

Osservazione n. 2

Nel paragrafo 7. Monitoraggio e 7.1 Indicatori si osserva che non e' stato ancora individuato un primo set di indicatori per il monitoraggio che permettano di valutare gli effetti delle azioni di piano sulle componenti ambientali così come previsto dalla procedura di VAS.

Nella predisposizione del Rapporto Ambientale una volta definiti gli obiettivi e le azioni di piano e quindi gli indicatori per il monitoraggio si ricorda di indicare per questi ultimi, la struttura, la fonte dei dati per il popolamento, la periodicità di aggiornamento e i valori oltre i quali si dovrà valutare l'opportunità di revisione del Piano.

Si suggerisce, inoltre, di mettere in relazione gli indicatori di monitoraggio agli obiettivi ed alle azioni di piano ed alle componenti ambientali di riferimento.

Le osservazioni dell' ARPAS, sono state recepite dall'Autorità Procedente e adottate per la predisposizione di un secondo Documento di *scoping*. Tale elaborato è stato esaminato dagli organi competenti nell'ambito di una 2° Conferenza di servizi tenutasi alle ore 10:30 del giorno 19 dicembre 2015 presso la Sala Riunioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS a Cagliari in Via Roma 80.

Tale incontro, al pari del precedente, si è svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti della

Legge 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo.

L'incontro in esame, è stato convocato dall'Autorità Procedente con nota prot. n. 8024/2014 invitando i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

- Servizio SAVI;
- Servizio Tutela della Natura RAS;
- ARPAS;
- Servizio Tutela della Ambiente della Provincia di Nuoro;
- CFVA provincia di Nuoro;
- Comune di Bonorva;
- Comune di Sindia;
- Comune di Macomer.

Il Rapporto Preliminare è stato pubblicato presso il sito del Comune di Bonorva all'indirizzo: www.comune.bonorva.ss.it oltre che nel relativo albo pretorio e all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=255995&v=2&c=4807&idsito=18>

4.2.2 La fase di deposito e inizio ufficiale delle consultazioni

A completamento del lavoro di elaborazione del Piano di Gestione, il Comune di Bonorva ha provveduto a depositare, presso gli uffici del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) dell'Assessorato Regionale della Difesa dell' Ambiente, il Piano di Gestione unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

La notizia di avvenuto deposito e' stata pubblicata sul BURAS n.16 del 09 aprile 2015.

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS chiunque poteva prendere visione della proposta di piano o programma e della relativa documentazione (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni, in forma scritta, da inviare:

- all'Autorità Procedente: Comune di Bonorva-Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica, Piazza Santa Maria 07012 – Bonorva: mail: protocollo.bonorva@pec.comunas.it;

- Assessorato della Difesa dell'Ambiente-Servizio SAVI Via Roma, 80-09123 Cagliari: mail: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Gli elaborati relazionali trasmessi all' Autorità Competente e messi a disposizione durante il periodo di deposito e di consultazione sono stati i seguenti:

- Piano di Gestione;
- Altante del territorio comprendente i seguenti tematismi:
 - Inquadramento generale ZPS su base CTR;
 - Zonizzazione ZPS;
 - Carta del vincolo idrogeologico;

- Carta distribuzione habitat.
- Rapporto Ambientale del Piano di Gestione;
- La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;
- La Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Proposta di Regolamento Gestionale.

- **Gli incontri di consultazione e di presentazione**

Dall'attivazione del procedimento di VAS alla consegna degli elaborati finali si sono tenuti i seguenti incontri pubblici:

Primo e secondo incontro pubblico: 15/01/2015 e 16/01/2015

I giorni 15 e 16 gennaio 2016 alle ore 18:00 hanno avuto luogo gli incontri pubblici per l'illustrazione del **Piano di Gestione della ZPS ITB023050 "Piana di Semestene, , Bonorva, Macomer e Bortigali"**.

Tali incontri, sono stati coordinati dal Dott. Agr. Santino Gattu, in qualità di professionista incaricato della stesura del Piano di Gestione e si sono svolti, rispettivamente, presso la Sala consiliare del Comune di Macomer, alle ore 18:00 e presso la sala consiliare del Comune di Bonorva alle ore 19:00.

Al dibattito sono stati invitati a partecipare i portatori locali di interesse operanti nel territorio della ZPS, gli abitanti, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, nonché gli ordini professionali, il SAVI e il Servizio tutela della natura.

In particolare, in tale occasione sono state date le seguenti informazioni circa:

- l'incontro di *scoping* tenutosi il 19 novembre 2014 presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- la procedura della VAS;
- i contenuti del Rapporto Preliminare;
- le modalità con le quali si sarebbe sviluppato il Piano di Gestione nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida messe a disposizione dalla RAS.

Durante i due incontri, il pubblico presente ha manifestato alcune perplessità e richiesto chiarimenti circa l'adozione del Piano.

Nell'incontro tenutosi il 15 gennaio 2015, presso la sala consiliare di Macomer, sono emerse le seguenti criticità:

- La manutenzione della viabilità rurale;
- Il pascolamento e i carichi di bestiame ammissibili alla luce dell'adozione del Piano;
- Il randagismo.

La partecipazione dell'utenza locale a tale incontro, è stata fondamentale ai fini della redazione del Piano, in quanto oltre ad aver apportato un contributo non indifferente all'individuazione delle problematiche insistenti nel territorio, ha suggerito l'individuazione e, pertanto, l'inserimento nella strategia gestionale della ZPS, di "interventi attivi" specifici per la salvaguardia di specie avifaunistiche che frequentano il sito. Tali azioni sono:

- realizzazione di carnai;
- l'uso di nidi artificiali.

Relativamente all'incontro tenutosi il 16 gennaio 2015, presso la sala consiliare di Bonorva, le criticità emerse hanno riguardato le seguenti tematiche:

- l'esecuzione delle operazioni di sfalcio meccanicamente;
- il pascolamento e i carichi di bestiame ammissibili alla luce dell'adozione del Piano;
- gli effetti dell'adozione del Piano sull'assetto occupazionale del territorio.

Terzo e quarto incontro pubblico: 20/05/2015 e 21/05/2015

Con nota protocollo n. 2864 del 7 maggio 2015, sono stati indetti il terzo ed il quarto incontro pubblico rispettivamente, per i giorni 20 maggio 2015 alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Sindia e il 21 maggio 2015 alle ore 11:00 presso il Centro di Aggregazione Sociale (ex scuole elementari) del Comune di Bortigali

Tale convocazione ha avuto luogo dopo il deposito presso il SAVI, del Piano di Gestione, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Durante tali incontri, che si sono tenuti tra il 15° ed il 45° giorno dell'avvenuto deposito, sono stati illustrati i contenuti del Piano di Gestione e sono stati chiesti dei chiarimenti da parte del Comune di Sindia sulle seguenti tematiche:

- distribuzione degli habitat;
- abbruciamento delle stoppie;
- pascolamento.

Con nota protocollo n. 2956 del 04/06/2015, il Comune di Sindia trasmetteva tramite pec, all' indirizzo protocollo.bonorva@pec.comunas.it, le osservazioni al Piano di Gestione.

Le osservazioni formulate dal Comune di Sindia, sono di seguito riportate nella loro interezza, seguite dalle relative risposte.

Osservazione n° 1

- Visto lo Studio Generale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene;
- Visto il Quadro Gestione del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene;
- Vista la Tavola 4 - Carta distribuzione habitat del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene;
- Visto lo Studio Generale del Piano di Gestione del SIC ITB021101 Altopiano di Campeda;
- Visto il Quadro Gestione del Piano di Gestione del SIC ITB021101 Altopiano di Campeda;
- Vista la Tavola 1 - Carta distribuzione habitat del Piano di Gestione del SIC ITB021101 Altopiano di Campeda;
- Rilevato che i territori dei comuni di Sindia, Bortigali e Macomer ricadenti nella zona SIC denominata ITB021101 - Altopiano di Campeda - ricadono interamente nella zona ZPS ITB023050 Piana di Semestene;

Si evidenzia come dal confronto delle tavole sulla distribuzione degli habitat prioritari di interesse comunitario del SIC e della ZPS (figura 1 e figura 2), si osservino difformità importanti, per quanto riguarda la loro

individuazione e la loro perimetrazione. In particolare si ritiene siano oltremodo sovradimensionate le estensioni di habitat prioritari individuati dal piano della ZPS nei territori di Sindia, Macomer e Bortigali, rispetto alla loro reale estensione sul territorio.

Si chiede pertanto di ridurre le superfici degli habitat prioritari (in tavola 4 principalmente H41, H43 e H55) individuati con il piano di gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene allo scopo di uniformarli agli stessi habitat individuati dal piano di gestione SIC ITB021101 Altopiano di Campeda;

Si chiede inoltre la modifica dell'habitat individuato nel territorio del Comune di Sindia in località Sos Beraniles (B) Giunturas (C) ed in località Montecodes (A) e nel territorio del comune di Macomer in località Pischinarza (D), cerchiati in figura 2, in quanto in quelle aree l'habitat individuato cod. H55 ovvero specie di *Quercus suber*, sono presenti in maniera molto limitata rispetto ad altre specie arboree appartenenti al genere quercus.

Risposta

In riferimento al punto 1 delle Osservazioni al Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene avanzate dal Comune di Sindia si fa presente che l'individuazione e la perimetrazione degli habitat deriva da elaborazioni svolte a cura e per conto della Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (S.A.V.I. ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE R.A.S), come si può dedurre dalla nota che si allega, la quale accompagna la Trasmissione dei dati di monitoraggio habitat e specie in riscontro alla richiesta del 19/11/2014 per la redazione del Piano di Gestione ZPS ITB023050.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, ovvero di modificare l'estensione, la consistenza e la natura dei poligoni indicati nelle Vostre osservazioni richiederebbe degli approfondimenti ulteriori che non possono essere affrontati in questa fase di elaborazione del Piano. Qualsiasi elaborazione prodotta relativamente ai dati messi a disposizione dalla RAS dovrà infatti essere preventivamente validata e trasmessa al SAVI, al fine di affinare e aggiornare la propria banca dati, prima di essere adottata.

Riguardo alla non rispondenza del dato relativo alla natura degli habitat delle località (A), (B), (C) e (D) dovranno quindi essere condotti gli approfondimenti nelle opportune sedi.

Osservazione n° 2

1. Visto lo Studio Generale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene;
2. Visto il Quadro Gestione del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene;
3. Visto l'art. 23 Gestione delle stoppie e dei residui colturali nelle attività agricola e selvicolturale e uso del fuoco prescritto del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, che al punto 1B individua i periodi temporali (1B. *nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio*) entro i quali sia possibile ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento;

4. Visto il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 Pianificazione dipartimentale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/15 del 12.6.2014, che a pagina 174 recita quanto segue:

L'Ispettorato ripartimentale di Nuoro ha già avviato diversi contatti con amministrazioni comunali, offrendo la propria disponibilità a coadiuvare le stesse amministrazioni, gli operatori delle campagne e di altri settori nell'individuazione di azioni preventive e di "buone pratiche" orientate alla riduzione permanentemente del rischio di incendio. Si tratta di un obiettivo di medio - lungo termine che può trovare proficuo sostegno nell'orientamento delle politiche specifiche in campo urbanistico, agricolo, artigianale. Visti i buoni risultati raggiunti negli ultimi anni, con la significativa riduzione del numero degli incendi nelle aree interessate, conseguiti a seguito del rilascio delle autorizzazioni all'abbruciamento nel periodo fra il 1° settembre e il 15 settembre, nei territori dove le precipitazioni piovose hanno determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme, l'Ispettorato di Nuoro conferma i programmi di collaborazione con le amministrazioni locali per consentire a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei comuni competenti per territorio, presentino progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. I progetti, per essere approvati devono pervenire almeno 20 giorni prima del periodo di interesse (1° settembre - 15 settembre), e prima del rilascio dell'autorizzazione sono valutati per verificare l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica.

5. Viste le prescrizioni regionali antincendio 2015 allegate alla deliberazione di G.R. 14/11 del 8 aprile 2015 dove all'art. 8 (Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali) si indica:

1c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

1d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

Si chiede che all'art.23 venga aggiunto il seguente punto:

la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. I Servizi Territoriali del CFVA dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Servizi che verificata l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica ne autorizzano l'esecuzione.

Risposta

In riferimento alla richiesta contenuta nell'osservazione e, preso atto di quanto riportato nell'art. 8 TITOLO III Autorizzazioni e deroghe delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016 allegato alla Deliberazione N. 14/11 DEL 8.4.2015, si risponde l'art. 23 del Regolamento Gestionale secondo la formula di seguito riportata.

Art. 23 Gestione delle stoppie e dei residui colturali nelle attività agricola e selvicolturale e uso del fuoco prescritto

1. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a. al di fuori del periodo dello "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" dal 15 al 31 maggio, previa formale e preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio;
- b. nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio;
- c. nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio;
- d. per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- e. per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

2. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale supporta e attua, per quanto di rispettiva competenza, le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvopastorali di proprietà di soggetti pubblici, secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi.
3. L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
4. Sono consentite le azioni di fuoco prescritto secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi, eseguite dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al di fuori del periodo dello "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".
5. Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art., devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. competente.

6. Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta. L'autorizzazione potrà indicare gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento.
7. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari.
8. Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
9. Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
10. Gli abbruciamenti autorizzati si effettuano previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno autorizzato.
11. I predetti abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in presenza di vento pari o superiore a 20 Km/h.
12. Il titolare dell'autorizzazione all'abbruciamento ha l'obbligo:
 - a. di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
 - b. di essere munito sul posto di idonea attrezzatura antincendio;
 - c. di assicurare la presenza di personale sufficiente ad effettuare le relative operazioni, anche al fine di evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
 - d. di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
 - e. di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al loro controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata.
13. Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento, deve immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale del C.F.V.A., in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
14. In caso di sopraggiunte modificazioni meteorologiche il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, il Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente per territorio comunicherà la nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.
15. Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., sono tempestivamente comunicate, alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barraccellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
16. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

17. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Osservazione n° 3

- Visto lo Studio Generale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene che al punto 4.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti, punto CBh05 riporta *“I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale, hanno un grande valore storico e culturale e costituiscono un habitat ideale per molte specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati). La scarsa manutenzione dei muretti a secco, provoca una forte contrazione di spazi naturali dove si erano instaurati particolari equilibri tra flora e fauna in grado di dare luogo ad aree ad elevato grado di biodiversità”*;
- Visto Art. 18 lettera e, Tutela degli Habitat, del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene che recita *“E' vietato eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi.”*
- Visto l'art. 21 Sistemazioni agrarie punto 1 del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene che recita *All'interno della ZPS, salvo autorizzazione dell'Ente, non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.*

Si chiede che l'articolo 18 lettera e del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene sia modificato come segue:

L'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ente gestore o del Comune di appartenenza.

Si chiede inoltre che l'art. 21 Sistemazioni agrarie punto 1 sia modificato come segue:

All'interno della ZPS, salvo autorizzazione dell'ente gestore o del Comune di appartenenza, non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.”

Risposta

I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale, hanno un grande valore storico e culturale e costituiscono un habitat ideale per molte specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati).

I muretti a secco, che per loro natura e funzione primaria, hanno una rilevanza di prim'ordine per la flora e la fauna autoctona e quindi per l'integrità ecologica del territorio, costituiscono degli ecosistemi complessi in grado di ospitare specie ornamentali, piccoli rettili ed entomofauna che vi trovano cibo, rifugio e condizioni ideali per la riproduzione e contemporaneamente rappresentano l'habitat di crescita ottimale per una ricca varietà di specie vegetali di pregio in larga parte sottoposte a norme di tutela e protezione.

Pertanto, in riferimento alla richiesta di cui al punto 1 dell'osservazione n°3, si respinge la proposta avanzata dal Comune di Sindia di modificare l'articolo 18 lettera e Tutela degli Habitat PARTE V NORME DI TUTELA del Regolamento Gestionale in quanto "l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi altererebbe i naturali equilibri instauratisi tra le componenti faunistica e floristica esistenti compromettendo l'integrità ecologica del territorio.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2 dell'osservazione n° 3, si precisa che l'unico Soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" e pertanto, dell'attuazione di tutte le azioni di gestione, sarà l'Ente di Gestione.

L'organo di gestione si comporrà di un membro per ogni amministrazione comunale territorialmente interessata dal sito. Tali saranno i sindaci o i responsabili delle aree tecniche se dai primi delegati. Oltre ai sindaci degli otto comuni ricadenti nella ZPS, faranno parte dell'Ente anche i sindaci dei comuni i cui territori ricadono all'interno dell'area SIC "Altopiano di Campeda" in quanto il sito di interesse comunitario ricade totalmente all'interno della ZPS.

Pertanto, la proposta avanzata dal Comune di Sindia di modificare l'articolo 21 comma 1 Sistemazioni agrarie PARTE IV NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE non è ricevibile in quanto i Comuni afferenti la ZPS sono parte integrante dell'Organismo Gestionale così come specificato nella PARTE II ORGANIZZAZIONE GESTIONALE art. 6-10 del Regolamento.

Osservazione n° 4

➤ Visto lo Studio Generale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene che pone tra i fattori di pressione il carico di bestiame;

➤ Visto l'articolo 2 Principi, del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene che recita:

punto d. l'allevamento del bestiame nel territorio della ZPS è un'attività tradizionale delle popolazioni locali; essa è fonte di reddito per gli allevatori, nonché pratica che garantisce, se opportunamente regolamentata, il mantenimento della biodiversità negli habitat delle praterie;

punto e. l'allevamento del bestiame rappresenta una fondamentale forma di economia sostenibile per le popolazioni locali, che contribuisce ad arrestare lo spopolamento delle zone agricole nel territorio della ZPS;

punto f. gli allevatori sono i custodi del territorio;

punto g. il rispetto dei carichi di bestiame e norme sanitarie, insieme alla migliore gestione delle procedure amministrative degli interventi sul territorio, favorisce sia la conservazione delle praterie sia la valorizzazione del capitale pascolo.

➤ Visto l'articolo 22 Attività agricole e zootecniche che fissa i carichi di bestiame;

Si chiede l'eliminazione dell'articolo 22 del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, allo scopo di non fissare alcun limite di carico di bestiame in quanto si ritiene inopportuna l'introduzione del concetto di carico di bestiame per ettaro; l'esistenza di habitat prioritari fino ai giorni nostri, infatti, è stata garantita nell'area ZPS dalla presenza delle aziende agricole che hanno condotto allevamenti

di tipo estensivo sulla base delle reali possibilità che gli stessi fondi hanno di apporto alimentare al bestiame. Inoltre, si ritiene che nella pratica, la contrazione del numero di UBA nelle aree indicate ed interessate da habitat caratterizzati dalla presenza di specie arboree, non possa in alcun modo essere correlata alla loro compromissione per opera del pascolamento, che risulta è già limitato per questioni piuttosto elementari legate alla gestione degli allevamenti.

Risposta

Il pascolamento è senz'altro la più antica forma di valorizzazione delle praterie che mantiene a tutt'oggi una grande validità per le tipologie di allevamento estensive e per la gestione della copertura erbacea di vaste aree. Rispetto ad altre forme di utilizzazione dell'erba, il pascolamento, offre vantaggi economici, produttivi ed igienico-sanitari ottenibili solo attraverso uno sfruttamento razionale della risorsa erba e quindi rispettando i parametri che stanno alla base del pascolamento razionale, ovvero: il momento ottimale di pascolamento, il periodo ottimale di riposo e il carico unitario.

Relativamente al carico unitario, si riporta di seguito quanto detto nel Rapporto ambientale al paragrafo 4.3.2 Gestione errata del pascolo per il ricorso a carichi animali non equilibrati (sovra pascolamento e sottopascolamento):

“Gli animali influenzano positivamente il cotico erboso solo quando la loro consistenza è in equilibrio con l'offerta pabulare. Le tre azioni animali che condizionano maggiormente il cotico erboso sono: il prelievo di fitomassa, la restituzione attraverso le deiezioni e il calpestamento.

1. Il prelievo di fitomassa si riferisce all'erba appetibile dall'animale. Durante il pascolamento infatti, l'animale andrà a scegliere le essenze più appetibili e nell'ambito della stessa pianta prediligerà le parti più giovani perché più tenere.

2. La restituzione delle deiezioni dà luogo ad effetti positivi e negativi sulla produttività e sulla qualità del pascolo.

Sono positivi: l'apporto e il riciclo dei nutrienti che con tecniche di pascolamento corretto dà luogo ad incrementi di produttività e qualità del pascolo; la diffusione di semi di buone foraggere; l'insediamento di buone foraggere;

Sono negativi: l'effetto ustionante sulla vegetazione dovuto all'alta concentrazione e, nel caso dei bovini, alla notevole massa delle deiezioni; l'occupazione di superficie; la diffusione di semi infestanti contenuti nelle deiezioni solide; l'insediamento di specie nitrofile; il rifiuto da parte degli animali dell'erba imbrattata.

3. Il calpestamento degli animali dà luogo ad effetti positivi e negativi sulla aspetto compositivo del pascolo

Sono positivi: i danni meccanici su alcune infestanti.

Sono negativi: i danni all'apparato fogliare e radicale; l'alterazione del profilo; l'acidimento e la compattazione del suolo con la conseguente comparsa di infestanti stolonifere e rizomatose.

Gli animali condizionano fortemente il cotico erboso e una loro errata gestione ne può alterare l'equilibrio vegetazionale. Tale alterazione la si può evitare attraverso la scelta di un' adeguato carico animale che è da considerarsi come “l'indice” della gestione pastorale di più immediato significato ed effetto. Rispetto ad una situazione di equilibrio, il sovraccarico, il sotto carico e la non utilizzazione possono modificare radicalmente la vegetazione e far perdere all'habitat l'aspetto conservazionistico che contraddistingue gli habitat di interesse comunitario da tutti gli altri tipi di ambienti.

In situazioni di sovraccarico perdurante, si assiste alla classica sequenza che inizia con mutamenti dell'habitus delle piante (parti aeree con portamenti striscianti e radici distribuite più superficialmente), continua con la comparsa di specie eliofile, in genere buone foraggere (*Trifolium subterraneum*) e prosegue con la comparsa di piante acidofile, legate alle condizioni di asfissia del suolo prodotte con il calpestamento. Il sotto carico comporta in generale una riduzione delle restituzioni animali, con effetti che portano alla progressiva affermazione di specie foraggere mediocri, favorite anche dalla forte azione selettiva operata dagli animali a carico delle migliori foraggere residue, peggiorando qualitativamente il pascolo. Per limitare i danni, occorre evitare sia carichi eccessivi che favoriscono lo sviluppo di specie acidofile come conseguenza dell'eccessivo calpestamento esercitato dagli animali; sia carichi limitati che comportano una riduzione delle restituzioni animali, con effetti che si manifestano con una progressiva affermazione di specie foraggere qualitativamente mediocri.”

Pertanto, la richiesta di eliminare l'articolo 22 Attività agricole e zootecniche PARTE VI – NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE presentata dal Comune di Sindia non è accettabile, poiché il ricorso ad un pascolamento razionale con la scelta di un esatto carico mantenibile, rientra tra le misure di gestione che permettono di conservare, nel medio-lungo periodo, il manto vegetazionale che caratterizza gli habitat semi naturali tipici della zona senza degradare la caratteristica forma del territorio.

Inoltre, si precisa che i carichi di bestiame proposti nell'articolo in esame al comma 3 lett. a) e b) sono stati individuati sulla base di quanto stabilito dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli che all'art. 15 Densità degli animali recita:

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La Direttiva richiamata, introduce il concetto di “codice di buona pratica agricola (CBPA)” da applicarsi a discrezione degli agricoltori, al fine promuovere la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonché la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.

Il Codice di buona pratica agricola è stato adottato in Italia con Decreto ministeriale 19 aprile 1999 e fornisce tra l'altro, indicazioni sull'uso dei fertilizzanti in particolari condizioni dei terreni, o in determinati periodi dell'anno, sulla gestione dell'uso del terreno, il mantenimento della copertura vegetale, sulle lavorazioni, la struttura e le sistemazioni del terreno, sulla gestione degli allevamenti, le strutture dell'allevamento, il controllo e il trattamento degli effluenti di origine zootecnica.

In considerazione del fatto che:

i pascoli sono superfici inerbite naturalmente, utilizzate esclusivamente in modo diretto dal bestiame con il

pascolamento;

i prati-pascolo vengono utilizzati sia direttamente con il pascolamento, sia indirettamente con lo sfalcio e l'utilizzazione sotto forma di foraggio;

per una loro corretta gestione si rende necessario ricorrere ad un carico di bestiame che deve essere proporzionato alla produttività del pascolo visti gli effetti positivi sia sulla composizione floristica sia sulla produttività del pascolo.

Infatti, un carico eccessivo determina un degrado dovuto al calpestio, con conseguente compattamento del suolo, mentre la pressione pascolativa tende a far scomparire le essenze migliori a favore delle essenze non pabulari.

5. PARTE SECONDA: INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEL RAPPORTO AMBIENTALE

5.1 Osservazioni pervenute relativamente alla proposta di Piano e di Rapporto Ambientale –Controdeduzioni

A seguito della pubblicazione di 60 giorni, della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale avvenuta sul BURAS n. 16 del 9 aprile 2015 e degli incontri pubblici svoltisi nei giorni 20 e 21 maggio 2015, sono pervenute all' Autorità Procedente numero due osservazioni.

N. ord	Estremi	Mittente
1	Nota protocollo n. 15921 del 19 maggio 2015	ARPAS
2	Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del28/05/2015	Comune di Sindia

Le osservazioni sono pervenute all 'Autorità Competente entro il termine di presentazione consentito.

Successivamente l' Autorità Procedente trasmetteva all' Autorità Competente (SAVI), una nota, con protocollo n. 4852 /2015, contenente l'esame delle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.

N.	Osservazione	Accolta		Controdeduzioni
		SI	NO	
1	<p>-Si osserva che attraverso l'analisi ambientale non sono state messe in evidenza le criticità e le peculiarità del territorio. Si rappresenta, inoltre, la mancanza di una valutazione degli effetti delle azioni del Piano sulle componenti ambientali.</p> <p>- Relativamente al monitoraggio delle componenti ambientali, si osserva la mancanza di un piano relativo al processo di VAS, con indicatori ambientali legati agli obiettivi e alle azioni del Piano e che siano in grado di misurare gli effetti sull'ambiente. Si riscontra, inoltre, la mancanza di indicazioni sulla periodicità di produzione dei Report di Monitoraggio.</p>	X		<p>- In riferimento alla prima parte delle Osservazioni al Rapporto Ambientale del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali presentate dall'ARPAS, si evidenzia che le criticità e le peculiarità del Territorio sono state individuate e argomentate al cap. 4 "Il Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva , Macomer e Bortigali paragrafo 4.3 "Criticità e potenzialità rilevate".</p> <p>- Per quanto riguarda la valutazione degli effetti delle azioni del Piano sulle componenti ambientali, tale argomento e' stato trattato al cap. 6 "Valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano" del Rapporto Ambientale, riportando, in un'apposita tabella, per ogni obiettivo specifico individuato nel Piano, le azioni di gestione, le componenti ambientali interessate dall'intervento, nonché gli impatti derivanti dall'adozione degli interventi proposti.</p> <p>- Relativamente al Monitoraggio, e' stata creata una tabella nella quale sono stati messi in relazione gli obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di gestione con gli indicatori di monitoraggio necessari a</p>

			<p>valutare gli effetti del Piano sull'ambiente. Tra gli interventi attivi individuati nel Piano, ve ne sono alcuni per i quali non sono state indicate le relative soglie critiche poiché non è stato possibile individuare valori critici cui attenersi, in quanto non si hanno a disposizione informazioni attendibili sul numero di specie avifaunistiche (prioritarie e non) che frequentano il sito comunitario.</p> <p>Le suddette azioni di gestione, sono state inserite all'interno della strategia gestionale a seguito delle osservazioni emerse durante l'incontro pubblico svoltosi a Macomer in data 15/01/2015 e che risultano accoglibili vista la frequentazione del sito da parte di specie ornamentali di interesse comunitario (Cicogna bianca, Grifone, Gallina prataiola ecc).</p>
2	<p>01-In riferimento al confronto delle tavole sulla distribuzione degli habitat prioritari di interesse comunitario del SIC e della ZPS, si evidenziano difformità riguardanti l'individuazione e la perimetrazione delle stesse. <i>"In particolare si ritiene siano oltremodo sovradimensionate le estensioni di habitat prioritari individuati dal piano della ZPS nei territori di Sindia, Macomer e Bortigali, rispetto alla loro reale estensione sul territorio"</i>.</p> <p>Si chiede pertanto di ridurre le superfici degli habitat prioritari individuati con il piano di gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene allo scopo di uniformarli agli stessi habitat individuati dal piano di gestione SIC ITB021101 Altopiano di Campeda.</p> <p>Si chiede, inoltre, la modifica dell'habitat individuato nel territorio del Comune di Sindia in località Sos Beraniles (B) Giunturas (C) ed in località Montecodes (A) e nel territorio di Macomer in località Pischinarza (D), osservando che in quelle aree la specie di <i>Quercus suber</i> è presente in maniera molto limitata rispetto ad altre specie arboree appartenenti al genere <i>quercus</i>.</p> <p>02-Si chiede espressamente che all'art.23 Gestione delle stoppie e dei residui colturali delle attività agricole e selvicolturale e uso del fuoco del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, che al punto 1b individua i periodi temporali entro i quali sia possibile ottenere l'autorizzazione all'abbrucciamento (nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre solo ai soggetti</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>In riferimento al punto 1 si fa presente che l'individuazione e la perimetrazione degli habitat deriva da elaborazioni svolte a cura e per conto della Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (S.A.V.I ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE R.A.S).</p> <p>Per quanto riguarda la seconda richiesta, si evidenzia che tale modifica richiederebbe degli approfondimenti ulteriori che non possono essere affrontati in questa fase di elaborazione del Piano. Qualsiasi elaborazione prodotta relativamente ai dati messi a disposizione dalla RAS dovrà infatti essere preventivamente validata e trasmessa al SAVI, al fine di affinare e aggiornare la propria banca dati, prima di essere adottata.</p> <p>Riguardo alla non rispondenza del dato relativo alla natura degli habitat delle località indicate nelle osservazioni, dovranno quindi essere condotti degli approfondimenti nelle opportune sedi.</p> <p>In riferimento alla richiesta contenuta nell'osservazione e , preso atto di quanto riportato nell'art.8 TITOLO III Autorizzazioni e deroghe delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2014-2016 allegato alla Deliberazione N. 14/11 del 8.4.2015, si risponde l'art. 23 del Regolamento Gestionale secondo la formula riportata nelle controdeduzioni dell'Autorità Procedente.</p>

<p>muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio), venga aggiunto il seguente punto: <i>“la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. I Servizi Territoriali del CFVA dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Servizi che verificata l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica ne autorizzano l'esecuzione”.</i></p> <p>03-Si richiede espressamente che: - l'articolo 18 lettera e del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene sia modificato come segue: <i>“L'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ente gestore o del Comune di appartenenza”.</i></p> <p>- l'art. 21 Sistemazioni agrarie punto 1 sia modificato come segue: <i>All'interno della ZPS, salvo autorizzazione dell'ente gestore o del Comune di appartenenza, non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.”</i></p> <p>04-Si richiede espressamente l'eliminazione</p>			<p>I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale, hanno un grande valore storico e culturale e costituiscono un habitat ideale per molte specie di interesse comunitari (soprattutto rettili e invertebrati). X Pertanto, in riferimento alla prima richiesta dell'osservazione 3, si respinge la proposta avanzata dal Comune di Sindia di modificare l'articolo 18 lettera “e” Tutela degli Habitat PARTE V NORME DI TUTELA del Regolamento Gestionale in quanto l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi altererebbe i naturali equilibri instauratisi tra le componenti faunistica e floristica esistente, compromettendo l'integrità ecologica del territorio.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda richiesta dell'osservazione n. 3, si precisa che l'unico Soggetto responsabile della gestione della ZPS sarà l'Ente di Gestione. Pertanto, la proposta avanzata dal Comune di Sindia di modificare l'articolo 21 comma 1 Sistemazioni agrarie PARTE IV NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE non e' attuabile in quanto i Comuni afferenti la ZPS sono parte integrante dell'Organismo Gestionale così come specificato nella PARTE II ORGANIZZAZIONE GESTIONALE art. 6-10 del Regolamento.</p>
--	--	--	---

<p>dell'articolo 22 del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, allo scopo di non fissare alcun limite di carico di bestiame in quanto si ritiene inopportuna l'introduzione del concetto di carico di bestiame per ettaro; l'esistenza di habitat prioritari fino ai giorni nostri, infatti, è stata garantita nell'area ZPS dalla presenza delle aziende agricole che hanno condotto allevamenti di tipo estensivo sulla base delle reali possibilità che gli stessi fondi hanno di apporto alimentare al bestiame.</p> <p>Inoltre, si ritiene che nella pratica, la contrazione del numero di UBA nelle aree indicate ed interessate da habitat caratterizzati dalla presenza di specie arboree, non possa in alcun modo essere correlata alla loro compromissione per opera del pascolamento, che risulta è già limitato per questioni piuttosto elementari legate alla gestione degli allevamenti.</p>		<p>X</p> <p>La richiesta di eliminare l'articolo 22 Attività agricole e zootecniche PARTE VI-NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE presentata dal Comune di Sindia non è accettabile, poiché il ricorso ad un pascolamento razionale con la scelta di un esatto carico mantenibile, rientra tra le misure di gestione che permettono di conservare, nel medio-lungo periodo, il manto vegetazionale che caratterizza gli habitat semi naturali tipici della zona, senza degradare la caratteristica forma del territorio.</p> <p>Inoltre, si precisa che i carichi di bestiame proposti nell'art. In esame al comma 3 lett. a) e b) sono stati individuati sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.</p> <p>Il Regolamento richiamato, introduce il concetto di "codice di buona pratica agricola (CBPA)" da applicarsi a discrezione degli agricoltori, al fine di promuovere la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonché di altri usi legittimi dell'acqua.</p> <p>Il Codice di buona pratica agricola è stato adottato in Italia con Decreto ministeriale 19 aprile 1999 e fornisce tra l'altro, indicazioni sull'uso dei fertilizzanti in particolare condizioni dei terreni, o in determinati periodi dell'anno, sulla gestione dell'uso del terreno, il mantenimento della copertura vegetale, sulle lavorazioni, la struttura e le sistemazioni del terreno, sulla gestione degli allevamenti, le strutture dell'allevamento, il controllo e il trattamento degli effluenti di origine zootecnica.</p> <p>Un carico eccessivo di bestiame determina un degrado dovuto al calpestio, con conseguente compattamento del suolo, mentre la pressione pascolativa tende a far scomparire le essenze migliori a favore delle essenze non pabulari.</p> <p><u>Si ritiene pertanto opportuno il rispetto dei parametri proposti all'art. 22 del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene.</u></p>
---	--	--

5.2 Parere Motivato – Controdeduzioni

In data 26 gennaio 2016 con protocollo n. 1343, l'Autorità Competente ha trasmesso all'Autorità Procedente il Parere Motivato, previsto ai sensi dell'art. 15 della Parte II del D. Lgs 152/2006 (e s.m.i), emesso con Determinazione n. 987/14 rep. n. 14 del 20.01.2016.

Si precisa che in questa sede, non vengono formulate controdeduzioni rispetto al Parere Motivato ma ci si limita ad accogliere ed integrare con le prescrizioni avanzate il Piano di Gestione, il Rapporto Ambientale e il Regolamento Gestionale.

All'art. 1 il Parere Motivato determina:

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) e dell'art. 14 dell'Allegato C della Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, parere ambientale positivo (VAS) sul Piano di Gestione della ZPS ITB023050 "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni seguenti

Prescrizione	Modalità di accoglimento
Integrazione del Rapporto Ambientale con una parte in cui si dà conto della fase di scoping, avendo cura di esplicitare per ciascun contributo pervenuto durante tale fase, in che modo lo stesso è stato tenuto in considerazione nella redazione del Piano e del relativo rapporto ambientale. In alternativa, tali informazioni potranno essere riportate nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 della parte II del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).	La prescrizione di cui all'art. 1 del Parere Motivato e' stata recepita riportando le informazioni relative alla fase di <i>scoping</i> nella Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17, comma 1 della parte II del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
Relativamente alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 del Parere Motivato si richiede il coinvolgimento della Soprintendenza competente per territorio	La prescrizione e' stata accolta così come richiesto da quanto riportato nel Parere Motivato.
Relativamente alle prescrizioni di cui al punto 4	Le prescrizioni sono state recepite integrando il Rapporto Ambientale con l'inserimento, al cap. 7, della tabella proposta nella nota prot. 4852/2015 trasmessa dall'autorità precedente in data 04.08.2015.
Relativamente alle prescrizioni di cui al punto 5	La prescrizione e' stata recepita apportando le modifiche agli art. 18 lett. e) e l'art. 22 del Regolamento Gestionale Modifica dell'art. 18, lett. e) come di seguito riportato: <i>“All'interno del Sito l'eliminazione o la trasformazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio rurale tradizionale, elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi, salvo il rispetto delle eventuali ulteriori esigenze di tutela stabilite dalla normativa vigente, richiede la preventiva verifica della rilevanza in termini di valenza ecologica degli elementi considerati da considerarsi in sede di procedimento di Valutazione di Incidenza ex art.5, D.P.R 357/1997 delle proposte di intervento. Sono consentite le ordinarie attività di</i>

	<p><i>manutenzione, ripristino conservativo e gli interventi di riqualificazione ecologica e paesaggistica autorizzati da parte degli enti competenti”;</i></p> <p>Modifica dell'art..22 come di seguito riportato: <i>“Al fine di garantire il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri ecologici del sito, strutturalmente fondati su processi evolutivi correlati all'utilizzo radizionale pastorale del settore, la regolamentazione delle attività di pascolo con l'indicazione dei criteri di sostenibilità ambientale di svolgimento della pratica pascolativa nell'area dovrà essere definita sulla base di un apposito studio scientifico da condursi in riferimento al territorio del sito”;</i></p>
--	---

All'art. 2 il Parere Motivato determina:

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale all'attuazione del Piano di Gestione della ZPS ITB023050 “Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali”

Prescrizione	Modalità di accoglimento
Per quanto riguarda le prescrizioni di cui al punto 1 dell'art. 2 del Parere Motivato	La prescrizione e' stata accolta, così come richiesto da quanto riportato nel Parere Motivato, riportando la parte relativa alla consultazione preliminare (fase di scoping) nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 comma 1 della parte II del D.Lgs 152/2006 (e s.m.i).
Relativamente agli interventi di cui al punto 2 dell'art. 2 del Parere Motivato questi non sono soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.:	La prescrizione e' stata accolta così come richiesto da quanto riportato nel Parere Motivato.
Relativamente alle indicazioni di cui al punto 3 dell'art. 2 del Parere Motivato, dovranno essere assoggettati alla Valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in generale tutti gli interventi di tipo materiale previsti dal Regolamento e, in particolare: - le attività di raccolta di piante officinali, di cui all'art. 19 comma b; - Piano faunistico della ZPS, di cui all'art. 20 comma g; - le azioni che prevedono l'uso del fuoco prescritto, di cui all'art. 23 comma 4.	La prescrizione e' stata accolta così come richiesto da quanto riportato nel Parere Motivato.
Con riferimento alla pratica dell'abbruciamento di cui all'art. 23 del Regolamento per la gestione della ZPS ITB023050 “Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali” (RE1) si raccomanda di tenere conto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 8, lettera b) della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014;	L'art 23 del Regolamento Gestionale e' stato modificato così come richiesto dalle prescrizioni riportate nel Parere Motivato.
Riformulazione dell'art. 32 del Regolamento Gestionale “Interventi e progetti oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale” coerentemente con le prescrizioni di cui all'art, 2 del Parere Motivato	L'art 32 del Regolamento Gestionale e' stato modificato così come richiesto dalle prescrizioni riportate nel Parere Motivato

